

REGIO DECRETO 22 Marzo 1934, N° 1090

col quale viene costituito il CONSORZIO di BONIFICA  
della STORNARA in provincia di TARANTO.

REGIO DECRETO 22 MARZO 1934, N° 1090  
col quale viene costituito il CONSORZIO DI BONIFICA della  
STORNARA in provincia di TARANTO.

VITTORIO EMANUELE III°  
per Grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE d'ITALIA

Considerato che la bonifica delle paludi della Stornara (Taranto) fu elencata al n°49 della tabella III allegata al T.U. 22 marzo 1900, n°195 e riprodotta al n°174 della tabella A allegata al T.U. 30 dicembre 1923, n°3256;

Che con decreto Ministeriale 13 gennaio 1921, n°9358, registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo successivo, al registro 7, foglio 2478, fu approvato il perimetro di detta bonifica, in occasione della concessione del 1° lotto di opere alla richiedente Opera Nazionale Combattenti;

Che successivamente furono concessi all'O.N.C. altri 6 lotti di opere della detta bonifica, dei quali, i primi tre risultano già dichiarati ultimati a norma dell'art. 104 del T.U. 30 dicembre 1923, n°3256, trasfuso nell'art. 16 del R. Decreto 13 febbraio 1933, n°215, e i rimanenti in gran parte già collaudati o in corso di collaudo;

Vista la domanda 10 maggio 1932, con la quale un gruppo di proprietari interessati hanno chiesto la costituzione di un Consorzio per la manutenzione delle opere della bonifica in questione;

Ritenuto che, in vista dell'opportunità di assecondare la iniziativa intesa ad assicurare e mantenere in efficienza le importanti opere eseguite, é stata disposta la pubblicazione degli atti presso i comuni interessati di Ginosa, Palagiano, Palagianello, Montescaglioso, Pisticci e Castellaneta;

Che, in sede di tale pubblicazione, sono stati presentati n°21 reclami, i quali possono essere raggruppati nel modo seguente:

1°) - Reclami presentati entro i termini di pubblicazione:

- a)- in data 23 giugno 1932 dalla signora Rosa Masini fu Pasquale, per chiedere di essere esclusa dallo elenco dei consorziati asserendo di avere già da tempo alienato il terreno attribuitole;
- b)- in data 24 giugno 1932 del rag. Luigi Margherita fu Giovanni, per obbiettare che i propri terreni, pur ricadendo in agro di Castellaneta, non risentono alcun beneficio dalla bonifica;
- c)- in data 24 giugno 1932 dalla signora Isabella Romano e germani fu Raffaele, per affermare che i terreni di loro proprietà ricadono fuori del comprensorio consorziale;
- d)- in data 1° luglio 1932 dalla signora Maria Masella fu Vito Gaetano ved. Mollardi, per chiedere la rettifica dell'indicazione di superficie (Ha. 35.84,03 anziché: 150,39) del terreno di sua proprietà, asserendo di averne alienato una buona parte con regolari atti di compra-vendita.

2°) - Reclami presentati tardivamente:

- a)- in data 27 giugno 1932 dal signor Vincenzo Notarangelo;
- b)- in data 27 giugno 1932 dal signor Stefano Notarangelo di Domenico;
- c)- in data 27 giugno 1932 dal signor Bruno Galante di Domenico;
- d)- in data 27 giugno 1932 dal signor Cosimo Rochira fu Giovanni;
- e)- in data 27 giugno 1932 dal signor Antonio Pizzulli fu Giuseppe;

- f)- in data 27 giugno 1932 dalla signora Rosa Roto fu Giovanni;
- g)- in data 27 giugno 1932 dalla signora Vittoria Gigante ed altri;
- h)- in data 27 giugno 1932 dal signor Domenico Perrini di Luigi e dalla signora Antonia Pizzulli fu Giuseppe;
- i)- in data 27 giugno 1932 dal signor Francesco Pastore ed altri;
- l)- in data 27 giugno 1932 dal signor Vincenzo Rochira fu Giovanni;
- m)- in data 27 giugno 1932 dal signor Cosimo Galante;
- n)- in data 27 giugno 1932 dalla signora Maria Carducci ved. Lilla;
- o)- in data 1° luglio 1932 dal signor Giuseppe Rochira fu Giovanni;
- p)- in data 13 luglio 1932 dalla signora Maria Giovinazzi-Savino;
- q)- in data 25 gennaio 1933 dal signor Vincenzo Rochira fu Giovanni;

con i quali gli esponenti hanno asserito di non trarre alcun beneficio dalla bonifica, sia perché i loro terreni sarebbero situati a notevole distanza dalla zona dei lavori, sia perché i terreni stessi si troverebbero in uno stato di coltura agraria già progredita.

3°) - Reclami presentati da Amministrazioni statali:

- a)- in data 5 luglio 1932 dal Ministero delle Comunicazioni - Ferrovia dello Stato;
  - b)- in data 11 dicembre 1932 dell'Intendenza di finanza di Taranto-Ufficio demanio e Tasse di Castellaneta;
- con i quali le dette Amministrazioni, sostenendo che, a termini dell'art.12 del T.U. 30 dicembre 1923, n°3256, i beni demaniali non debbono essere gravati da alcun contributo di bonifica, hanno chiesto la esclusione dei loro

terreni dall'elenco delle proprietà consorziate;

Ritenuto, ~~che~~ in merito agli anzidetti tre gruppi di reclami, che:

1°)- le inesattezze di indicazione di superficie dei fondi interessati alla bonifica e gli errori di attribuzione della proprietà di alcuni di essi (reclami a e d del I° gruppo) non possono formare impedimento alla costituzione del Consorzio, dovendosi presumere che essi dipendono da mancato aggiornamento dei registri catastali che formano, ai fini della costituzione dell'Ente, l'unica fonte legittima dei dati necessari;

Che pertanto gli anzidetti reclami vanno respinti, salvo al Consorzio l'obbligo di redigere sollecitamente il castato consorziale e di rettificare con esso gli errori involontariamente commessi negli atti costitutivi;

Che, per quanto riguarda gli altri due reclami del I° gruppo sono stati eseguiti i necessari accertamenti e si é potuto stabilire che i terreni dei due proprietari reclamanti, signor Luigi Margherita e signora Isabella Roma, o, oltre ad essere compresi nel perimetro della bonifica sono in effetti avvantaggiati dalla esecuzione delle opere;

Che, difatti, le proprietà del Margherita sono allacciate alla strada di bonifica Ginosa-Ginosa Scalo, importante sbocco commerciale, e beneficiano inoltre delle migliorate condizioni igieniche di tutta la zona;

Che i terreni della signora Romano, situati al limite nord ed entro il perimetro della bonifica, riportati in catasto al numero 106 particelle 2 e 4, si avvantaggiano delle opere eseguite nella bonifica perché attraversano la strada vicinale S. Angelo Ssapati e strada comunale Masseria Magliari sono allacciati con le strade di bonifica e si servono di esse;

2°)- i 15 reclami costituenti il II° gruppo sarebbero da respingere "in limite" perché presentati dopo la chiusura dei termini di pubblicazione fissati nei singoli Comuni interessati;

Che tuttavia, prendendo in considerazione i detti reclami come denunce nell'interesse dell'Amministrazione, debesi concludere che gli stessi sono infondati, essendovi accertato che tutti i terreni dei rispettivi proprietari sono situati al limite nord ed entro il perimetro della bonifica attraverso la strada S. Angelo Scapati-Masseria Magliari;

3°)- i due reclami del Ministero delle Comunicazioni - Ferrovie dello Stato e dell'Intendenza di Finanza di Taranto - Ufficio demanio e tasse di Castellaneta - si riferiscono ad una questione risolta dall'intervenuta disposizione dell'art.10 del R° Decreto 13 febbraio 1933, numero 215, recante le nuove norme sulla bonifica integrale, nel senso che lo Stato, per i beni di sua pertinenza (sia patrimoniali che demaniali) é tenuto come un qualunque altro proprietario di immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica - a contribuire nella spesa delle opere di propria competenza che non siano a totale suo carico;

Visto il verbale dell'adunanza, dei proprietari, tenuta si in Ginosa il 12 marzo 1933;

Ritenuto che in detta adunanza fu rilevata l'opportunità di non limitare i compiti del nuovo Ente alla sola manutenzione delle opere eseguite, ma di estenderli (anche ai lavori ed interventi antianofelici) nonché ai lavori di miglioramento agrario di competenza privata, se ed in quanto ricorrano le condizioni previste dall'articolo 41 del decreto legislativo 13 febbraio 1933 n°215;

Che la proposta di costituzione del Consorzio riportò

la adesione di tutti gli intervenuti, i quali rappresentavano oltre la metà del territorio compreso nel perimetro del nuovo Consorzio (Ha.11.517,64,33 su Ha.17.810,49,24);

Che pertanto ricorrono le condizioni previste dall'articolo 55 del R° Decreto 13 febbraio 1933 n°215;

Che l'assemblea generale degli interessati ha proceduto all'elezione della Deputazione provvisoria dell'Ente, designando a farne parte i Signori:

- 1°)- Marchese Raffaele Giovinazzi;
- 2°)- Avv. Cesare Picaro;
- 3°)- Avv. Giulio Parlapiano;
- 4°)- Avv. Giulio Tarantini;
- 5°)- Avv. Giov. Battista Dell'Osso;
- 6°)- Rappresentante dell'Opera Nazionale Combattenti;
- 7°)- Giovanni Durante;
- 8°)- Marchese Guglielmo Romanazzi;
- 9°)- Prof. Gaetano Briganti;

A termini del citato R° Decreto Legge 13 febbraio 1933 n°215;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le Foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1°

Sono respinti i 21 reclami di cui alla narrativa.

Art. 2°

E' costituito il Consorzio di bonifica integrale delle paludi della Stornara in provincia di Taranto, sulla base degli elenchi delle proprietà interessate e del tipo indicativo del comprensorio che, "vistati" d'ordine Nostro dal Ministro proponente, formano parte integrante del

presente decreto.

ART. 3°

A far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente, sono designati i signori:

- 1°)- Marchese Raffaele Giovinazzi;
- 2°)- Avv. Cesare Picaro;
- 3°)- Avv. Giulio Parlapano;
- 4°)- Avv. Giulio Tarantini;
- 5°)- Avv. Giov. Battista Dell'Osso;
- 6°)- Rappresentante dell'Opera Nazionale Combattenti;
- 7°)- Giovanni Durante;
- 8°)- Marchese Guglielmo Romanazzi;
- 9°)- Prof. Gastano Briganti.

La Deputazione nominerà nel suo seno il proprio presidente.

Il Ministro proponente é incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1934- Anno XII

VITTORIO EMANUELE

Acerbo

Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 maggio 1934-A.XII.  
Registto n°10 Agricoltura e Foreste, foglio n°290.

---

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della  
Agricoltura e delle Foreste N°12 del 16 Giugno 1934.

=====